

Decreto n. 57 /2020

OGGETTO: Periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020. Misure organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la trattazione degli affari giudiziari.



Tribunale Ordinario di Bari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**anche quale Coordinatore dei vari uffici del
Giudice di Pace operanti nel Circondario**

- rilevato che il comma 6 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 prevede che *"per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone ... le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti"*;
- rilevato altresì che l'art. 36 del D.L. 8.4.2020 n. 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020, fissando pertanto al 12 maggio 2020 il termine iniziale originariamente fissato al 16 aprile 2020 dal richiamato comma 6 dello stesso art. 83;
- rilevato ancora che il comma 7 del medesimo art. 83 elenca le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare per assicurare le finalità di cui al comma 6;
- sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- lette le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, delegato dal Presidente della Giunta della Regione Puglia *"a rendere per conto dell'autorità sanitaria regionale il parere di cui all'art. 83 comma 6 D.L. 17.3.2020 n. 18"*;
- rilevato che gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano sono stati mantenuti in vita a richiesta degli Enti locali interessati, sicché per essi trova applicazione l'art. 3 del D.Lgs. n. 156/2012, il quale ultimo prevede che gli Enti locali richiedenti il mantenimento in vita degli uffici del Giudice di Pace debbano farsi integralmente carico di tutte le spese necessarie per il funzionamento del servizio-giustizia nonché del fabbisogno del personale amministrativo, restando a carico del Ministero della Giustizia soltanto i compensi dovuti ai magistrati onorari;

- rilevato che i Sindaci dei quattro Comuni interessati sono stati conseguentemente informati della necessità di adottare, a loro cura e spese, le misure igienico-sanitarie indicate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari sia sotto il profilo della strumentazione necessaria per effettuare i controlli sia sotto il profilo del personale che dovrà effettuarli;
- lette le note di risposta pervenute dai Comuni di Putignano, Altamura, Monopoli e Gravina in Puglia tra il 21 ed il 23 aprile 2020;
- ritenuto conseguentemente che le misure organizzative in oggetto troveranno applicazione per i predetti uffici del Giudice di Pace solo qualora i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte da parte delle Autorità competenti;
- rilevato che con nota del 24 aprile 2020 il Presidente della Corte di Appello di Bari ha comunicato che nulla osta da parte sua in ordine all'adozione delle scelte concernenti le attività giurisdizionali da svolgersi nel periodo in oggetto indicato nonché in ordine all'adozione delle altre misure organizzative contenute nel provvedimento trasmesso in bozza dallo scrivente;
- rilevato altresì che nella stessa data del 24 aprile 2020 il Procuratore Generale presso la medesima Corte ha preso atto del contenuto di detta bozza di provvedimento;
- rilevato ancora che il 9 aprile 2020 il Senato della Repubblica ha approvato la legge di conversione del D.L. n. 18/2020 e che il medesimo testo è stato poi approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 24 aprile 2020 (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
- rilevato infine che in precedenza e per le medesime finalità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, sono stati emessi i decreti n. 36 del 9.3.2020 (relativo all'orario di apertura delle cancellerie ed efficace fino al 31.5.2020), n. 39 del 12.3.2020 (relativo all'incremento dei giorni destinati alla celebrazione dei giudizi direttissimi di competenza del tribunale monocratico ed efficace fino al 28.5.2020), n. 41 del 13.3.2020 (di carattere organizzativo generale ed efficace dal 16.3.2020), n. 46 del 23.3.2020 (ai sensi del comma 5 dell'art. 83 ed efficace fino al 15.4.2020), n. 52 del 9.4.2020 (con il quale è stata prorogata fino all'11.5.2020, con talune integrazioni, l'efficacia del decreto n. 46/2020);
- sentiti i Dirigenti amministrativi del Tribunale di Bari e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari per quel che concerne la misura di cui alla lettera b) del richiamato comma 7 dell'art. 83;
- ritenuto che, anche alla luce delle indicazioni igienico-sanitarie di cui si è detto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 continua a sussistere la necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, posta alla base dei precedenti decreti di cui si è detto;
- ritenuto pertanto che sia tuttora indispensabile limitare al minimo necessario la presenza in ufficio del personale di magistratura ed amministrativo;
- rilevato altresì che, ai sensi del comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ... che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono*

dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;

- ritenuto che persiste quindi la necessità di predisporre idonei presidi di personale amministrativo per lo svolgimento dei servizi essenziali e delle attività di supporto alla giurisdizione;
- ribadito che tali presidi debbono essere predisposti dai Dirigenti Amministrativi previa individuazione delle attività da rendere in presenza e con la finalità di garantire il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria consentita, anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole cancellerie e/o uffici e tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni all'uopo fornite dai presidenti di sezione ai quali spetta ex art. 47 *quater* Ord. Giud. la sorveglianza sull'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari nonché - quanto all'ufficio del Giudice di Pace di Bari - delle eventuali indicazioni fornite dal magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale ex art. 5 Legge n. 57/2016;
- ribadito altresì che, per gli uffici dei Giudici di Pace privi di Dirigenti Amministrativi, detti presidi debbono essere predisposti dai referenti tabellarmente individuati, all'uopo avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo e tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal magistrato ausiliario del Presidente del Tribunale ex art. 5 Legge n. 57/2016;
- ribadito infine che tutti i predetti presidi devono prevedere anche l'indicazione di supplenti per fronteggiare eventuali improvvisi impedimenti;
- lette le linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020;
- ritenuto che - come anche affermato dal C.S.M. nelle richiamate linee guida - le misure organizzative da assumere per il periodo indicato in oggetto debbono tener conto dell'esigenza prioritaria di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e, valutata detta esigenza, debbono altresì individuare *“tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit.”;*
- ritenuto pertanto, quanto all'attività giudiziaria, che deve comunque essere assicurato lo svolgimento delle udienze che rientrano nelle previsioni dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 e che alle stesse possono aggiungersi anche quelle compatibili con le misure di prevenzione del contagio e con le risorse disponibili, così come indicato nella parte dispositiva, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione di cui al comma 7 lett. g) dell'art. 83 più volte richiamato;
- tenuto conto della situazione degli immobili al cui interno si svolge l'attività del Tribunale e dei vari uffici del Giudice di Pace operanti nel Circondario;
- sentiti i MAGRIF del settore civile e del settore penale;
- sentiti tutti i presidenti di sezione, anche nella veste (per due di essi) di magistrati ausiliari per gli uffici del Giudice di Pace ex art. 5 Legge n. 57/2016;

DISPONE

Fatte salve eventuali ulteriori diverse determinazioni al riguardo, **nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020** si osserveranno le misure organizzative di seguito esposte, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari.

Misure organizzative di carattere generale relative al Tribunale e agli uffici del Giudice di Pace

1. E' incentivato il ricorso alle ferie, tenendo anche conto della necessità di fruire dei giorni di ferie relative ad anni precedenti a quello in corso senza che il godimento delle ferie arretrate si traduca in un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.
2. Salvo casi espressamente e dettagliatamente motivati ed esclusivamente per inderogabili esigenze di servizio, non saranno accolte eventuali richieste di revocare ferie già concesse.
3. I magistrati in servizio, la cui presenza in ufficio non è necessaria, dovranno lavorare da casa ed essere costantemente raggiungibili per via telefonica o telematica.
4. Il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è necessaria per assicurare le attività indifferibili o prioritarie, potranno fornire prestazioni lavorative in forma agile anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 22.5.2017 n.81 e dovranno essere comunque immediatamente reperibili per via telefonica o telematica, durante l'orario di servizio, per fronteggiare eventuali necessità.
5. Nei giorni in cui ne è prevista la presenza, l'ingresso e l'uscita dall'ufficio da parte dei magistrati e del personale amministrativo dovrà avvenire - per quanto possibile - in maniera scaglionata così da ridurre i contatti nelle zone comuni (ingressi, corridoi, ascensori). Ciascuno dovrà osservare le indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti, di cui sarà data idonea informazione.
6. L'accesso in ufficio da parte di magistrati e personale amministrativo, nei giorni in cui non ne è prevista la presenza, sarà consentito solo per il compimento di atti urgenti, previa specifica autorizzazione rilasciata al personale di magistratura dai presidenti di sezione o dai referenti dei singoli uffici o sezioni degli uffici del Giudice di Pace e rilasciata al personale amministrativo da parte dei responsabili delle singole cancellerie o uffici, sempre a condizione che siano osservate la distanza di sicurezza e le altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti, di cui sarà data idonea informazione.
7. Nel caso di accesso autorizzato per il compimento di atti urgenti, la permanenza in ufficio sarà consentita unicamente per il tempo strettamente necessario.
8. Tutti coloro che accederanno in ufficio dovranno indossare mascherine chirurgiche. Agli stessi è vivamente raccomandato l'utilizzo di guanti monouso.
9. E' fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei corridoi ed è comunque prescritta in ogni luogo l'osservanza della distanza di sicurezza (almeno un metro) e delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti, di cui sarà data idonea informazione.
10. Le comunicazioni avverranno per via telefonica o telematica, ove possibile, anche tra persone presenti in ufficio.
11. I Dirigenti Amministrativi dovranno tempestivamente predisporre i presidi di cui alla parte motiva del presente provvedimento, con le modalità ivi previste e tenendo anche conto dell'attività giudiziaria che il personale amministrativo dovrà supportare.
12. Negli uffici del Giudice di Pace privi di Dirigente Amministrativo, detti presidi saranno tempestivamente predisposti dai referenti tabellarmente individuati, con le modalità previste nella parte motiva e tenendo anche conto dell'attività giudiziaria che il personale amministrativo dovrà supportare.

13. L'orario di apertura al pubblico delle cancellerie del Tribunale di Bari e degli uffici del Giudice di Pace operanti nel Circondario del medesimo Tribunale sarà quello di seguito indicato: a) Tribunale Ordinario di Bari dalle ore 10.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali; b) uffici del Giudice di Pace di Bari, Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 di tutti i giorni feriali.
14. Nell'ambito degli orari di apertura al pubblico di cui al punto precedente, l'accesso agli uffici giudiziari dovrà avvenire previa prenotazione - tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica - avendo cura che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi ed adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti, sempre con l'adozione delle cautele sopra indicate. Anche in tali casi tutti coloro che accederanno in ufficio dovranno indossare mascherine chirurgiche e possibilmente utilizzare guanti monouso, non dovranno soffermarsi nei corridoi e dovranno osservare la distanza di sicurezza (almeno un metro) e le altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti di cui sarà data idonea informazione.

Misure organizzative riguardanti tutta l'attività giudiziaria da svolgere nel Tribunale e negli uffici del Giudice di Pace

15. Al di là delle attività indifferibili indicate nel comma 3 del richiamato art. 83 del D.L. n. 18/2020, si individuano e si elencano qui di seguito ulteriori cause e procedimenti che, fatte salve particolari esigenze che saranno vagliate dai rispettivi presidenti di sezione, necessitano di trattazione prioritaria.
16. Le udienze già fissate per la trattazione di procedimenti civili e penali, di lavoro e previdenza - con le eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e le altre di seguito indicate - saranno tempestivamente rinviate ad epoca successiva al 30 giugno 2020 tenendo anche conto, nella peculiarità di ciascun ruolo, dei criteri di priorità previsti in tabella e di quelli fissati nel programma di gestione relativo all'anno 2020 nonché dell'esigenza di prevedere in ciascuna udienza un numero di procedimenti che consenta di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone e consenta altresì l'osservanza delle altre indicazioni di carattere igienico-sanitario fornite dalle Autorità competenti di cui sarà data idonea informazione
17. Tutti i soggetti chiamati ad emettere la dichiarazione di urgenza, nell'ambito del settore civile e di quello penale nonché di quello del lavoro e di previdenza - soprattutto ove debba prevedersi la trattazione in presenza - sono invitati a valutare e contemperare la gravità del pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione con l'interesse alla salvaguardia del bene primario della salute di tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.
18. Tutte le parti - ove possibile - sono invitate a far ricorso al deposito in via telematica delle istanze che intendono formulare e tutti i magistrati sono invitati alla trattazione delle stesse pure in via telematica.
19. Tutti i magistrati professionali ed onorari sono invitati ad utilizzare gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia.

20. Le udienze civili e penali nonché quelle di lavoro e previdenza relative a procedimenti non differibili o che necessitano di trattazione prioritaria, ove per cause obiettive non possano svolgersi da remoto o mediante lo scambio di note scritte, si svolgeranno in presenza previa individuazione dei procedimenti che saranno trattati e previa ripartizione degli stessi in fasce orarie. Sia l'individuazione dei procedimenti che la loro ripartizione in fasce orarie dovranno tempestivamente essere comunicate alle parti, preferibilmente almeno dieci giorni prima della data fissata. Al riguardo, ferma l'applicazione dell'art. 472 comma 3 c.p.p., la partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata - ove tecnicamente possibile - mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto nei termini di cui al comma 12 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020.
21. Per quel che riguarda gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano le disposizioni di cui al punto precedente troveranno applicazione solo ove i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte dalle Autorità competenti. In mancanza di ciò, per il singolo ufficio del Giudice di Pace con riferimento al quale l'Ente locale interessato non avrà adottato tali misure, continueranno ad applicarsi le norme di cui ai precedenti decreti emessi dallo scrivente e richiamati in premessa e - in particolare - tutte le udienze civili e penali saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 con le uniche eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L.n. 18/2020.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria nel settore civile e del lavoro nell'ambito del Tribunale

22. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 15, le udienze civili ovvero di lavoro e previdenza che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti nonché le eventuali camere di consiglio - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dalla consistenza del ruolo di ciascun giudice, tenendo anche conto delle previsioni di cui al programma di gestione relativo all'anno 2020 - si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia¹. Dette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento dovrà comunque avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a sette giorni, ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero - se ne è prevista la partecipazione - giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa con l'Avvocatura.
23. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 15, le udienze civili ovvero di lavoro e previdenza che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti - ove tecnicamente possibile e nel numero massimo consentito dalla consistenza del ruolo di ciascun giudice, tenendo anche conto delle previsioni di cui al programma di gestione relativo all'anno 2020 - si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte

¹ Vedi, da ultimo, il provvedimento m_dg.DOG07.20/03/2020.0004223.ID

sinteticamente redatte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le eventuali camere di consiglio si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia². Dette udienze saranno fissate dal giudice, che darà avviso ai difensori delle parti almeno dieci giorni prima della data fissata ed assegnerà termine - eventualmente differenziato per ciascuna parte - per il deposito telematico delle note scritte, disponendo altresì che la cancelleria inserisca nello "storico" del fascicolo processuale l'annotazione "trattazione scritta". Anche in tal caso, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà altresì conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa con l'Avvocatura.

24. I presidenti di sezione del settore civile ed il presidente della sezione lavoro sono delegati, per le cause tabellarmente rientranti nella competenza della sezione da ciascuno presieduta, a dichiarare l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) D.L. n. 18/2020 con decreto apposto in calce alla citazione o al ricorso. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun delegato terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
25. La dichiarazione di urgenza di cui al punto precedente, per le cause già iniziate del settore civile o del settore lavoro e previdenza, sarà fatta con provvedimento del giudice monocratico o del presidente del collegio. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascuno terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
26. Per quanto concerne la prima sezione civile, oltre quelli indicati nel comma 3 dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e nei precedenti punti 22 e 23, saranno anche trattati: a) i procedimenti di volontaria giurisdizione relativi a modifica delle condizioni di separazione e divorzio ovvero concernenti la regolamentazione degli aspetti personali ed economici di figli nati fuori del matrimonio; b) i procedimenti di divorzio congiunto secondo le modalità indicate dal competente presidente di sezione.
27. Per quanto concerne la sezione specializzata in materia di immigrazione, le udienze di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di proroga del trattenimento dei richiedenti asilo emessi dal Questore saranno celebrate tenendo conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa intervenuto tra Tribunale, Questura e Ordine degli Avvocati di Bari.
28. Le udienze civili pubbliche si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria nel settore penale del Tribunale

29. Le udienze destinate alla convalida degli arresti o dei fermi e all'espletamento degli interrogatori di garanzia da parte del g.i.p. ovvero alla convalida degli arresti e alla celebrazione dei giudizi direttissimi da parte del tribunale si svolgeranno, ove possibile, secondo le modalità indicate nel protocollo sottoscritto il 22 marzo 2020 dal Tribunale di Bari, dalla Procura della Repubblica di Bari, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e dalla Camera Penale di Bari.
30. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 15, le udienze penali diverse da quelle indicate al punto 29 e destinate alla trattazione dei procedimenti in cui sono applicate misure detentive

² Vedi, da ultimo, il provvedimento m_dg.DOG07.20/03/2020.0004223.ID

nonché le eventuali camere di consiglio - ove tecnicamente possibile - si svolgeranno mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia³. Dette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati ed il loro svolgimento dovrà comunque avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza, preferibilmente almeno sette giorni prima, il giudice farà comunicare ai difensori delle parti e al Pubblico Ministero nonché agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con le quali viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni si darà atto nel processo verbale. Al riguardo, ove sottoscritto ed ove possibile, si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa.

31. I giorni destinati alla trattazione dei giudizi direttissimi di competenza monocratica sono il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato di ciascuna settimana.
32. La presenza del magistrato per la celebrazione dei giudizi direttissimi di cui al punto precedente sarà assicurata a rotazione da tutti i magistrati professionali assegnati al settore dibattimentale, esclusi i presidenti di sezione, sulla base di una turnazione stabilita congiuntamente dai relativi presidenti, anche modificando e/o integrando i turni attualmente previsti.
33. Quanto ai procedimenti penali nei quali sia necessario assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., ai sensi del comma 3 lett. c) D.L. n. 18/2020 la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascuno terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
34. Per quanto concerne la sezione g.i.p.-g.u.p., fatte salve eventuali ulteriori necessità che saranno oggetto di valutazione da parte del presidente di sezione, saranno fissate le udienze relative a procedimenti a carico di soggetti sottoposti a misure custodiali allorché i termini (intermedi e non soltanto massimi) di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 304 c.p.p. scadano entro la data dell'11 novembre 2020. Dette udienze saranno fissate in orari distinti e congruamente distanziati, tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
35. Per quanto concerne le sezioni dibattimentali, saranno trattati anche i processi con un massimo di quattro imputati liberi di competenza del tribunale collegiale e già fissati per la discussione, sempre tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone nonché della necessaria ripartizione in fasce orarie.
36. La previsione di cui al punto precedente non riguarderà i processi di competenza della corte di assise, stante la particolare composizione di tale organo (due magistrati professionali e sei giudici popolari) che in nessun caso consentirebbe di evitare contatti ravvicinati tra le persone.
37. Sempre per quanto concerne le sezioni dibattimentali, saranno trattati anche i processi con non più di un imputato libero di competenza del tribunale monocratico e già fissati per la discussione, sempre tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone nonché della necessaria ripartizione in fasce orarie.

³ Vedi nota 1.

38. Per quanto concerne la terza sezione penale: a) fatte salve eventuali ulteriori necessità e riservando di valutare separatamente la necessità/opportunità di incrementare temporaneamente la dotazione organica della sezione con gli strumenti previsti dalla normativa vigente, saranno trattati - secondo le modalità individuate dal presidente di sezione e tenendo conto dell'ordine di iscrizione - i procedimenti relativi a soggetti sottoposti a misura cautelare detentiva e non trattati nel periodo fino all'11 maggio 2020 per l'assenza dell'istanza prevista dal D.L. n. 18/2020; b) saranno anche trattati tutti i procedimenti instaurati a far tempo dal 12 maggio 2020 e relativi a soggetti sottoposti a misura cautelare detentiva. Anche in tali casi si terrà conto di quanto disposto dal relativo protocollo di intesa, ove sottoscritto ed ove possibile.
39. Le udienze penali pubbliche si svolgeranno a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p.

Misure organizzative riguardanti l'attività giudiziaria negli uffici del Giudice di Pace

40. Ciascun referente per il singolo ufficio o sezione è delegato, per le cause tabellarmente rientranti nella competenza dell'ufficio o della sezione di cui è referente, a dichiarare l'urgenza di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art. 83 lett. a) D.L. n. 18/2020 con decreto apposto in calce alla citazione o al ricorso. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun delegato terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
41. La dichiarazione di urgenza di cui al punto precedente, per le cause già iniziate, sarà fatta con provvedimento del giudice di pace al quale la causa è assegnata. Nell'effettuare tale dichiarazione, ciascun giudice di pace terrà comunque conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, anche in relazione a provvedimenti già adottati.
42. Nel settore civile ed in quello penale troveranno applicazione, ove compatibili, le disposizioni sopra indicate previste per il Tribunale.
43. Per quel che riguarda gli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano la disposizione di cui al punto precedente troverà applicazione solo ove i Comuni interessati adotteranno le misure igienico-sanitarie prescritte dalle Autorità competenti. In mancanza di ciò, per il singolo ufficio del Giudice di Pace con riferimento al quale l'Ente locale interessato non avrà adottato tali misure, continueranno ad applicarsi le norme di cui ai precedenti decreti emessi dallo scrivente e richiamati in premessa e - in particolare - tutte le udienze civili e penali saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 con le uniche eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.
44. Tutte le udienze pubbliche si svolgeranno a porte chiuse.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello di Bari;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bari;

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i magistrati professionali ed onorari del Tribunale di Bari e degli uffici del Giudice di Pace aventi sede nel Circondario;
- ai Dirigenti Amministrativi del Tribunale di Bari e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari per quanto di loro competenza nonché perché ne curino la comunicazione al personale amministrativo in servizio nei rispettivi uffici;
- al personale amministrativo in servizio negli uffici del Giudice di Pace di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli, Putignano;
- al Presidente della Giunta della Regione Puglia;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- al Medico competente del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- ai Sindaci dei Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Monopoli e Putignano;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Tribunale e dell'ufficio del Giudice di Pace di Bari;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it,
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo urgenti@cosmag.it quanto alla variazione tabellare temporanea di cui ai punti 29 e 30, unitamente al decreto n. 39/2020 del 12.3.2020, già trasmesso in tale data al Presidente della Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso previsto dalla vigente circolare consiliare in materia di organizzazione tabellare.

DISPONE

che il presente provvedimento venga anche pubblicato sul sito *internet* del Tribunale di Bari.

Bari, 27 aprile 2020.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Domenico De Facendis)



Firmato
digitalment
e da DE
FACENDIS
DOMENICO
C=IT